

IL CONTRIBUTO DOCUMENTALE DI ÁLVARO DEL PORTILLO AL PROGETTO DELLA “LEX ECCLESIAE FUNDAMENTALIS” (1966-1973)

*Rev. Prof. Massimo del Pozzo**

1. PREMESSA

La presente comunicazione si limita ad analizzare la produzione cartacea di mons. Álvaro del Portillo in ordine all'elaborazione del progetto della Legge fondamentale della Chiesa (d'ora in poi LEF)¹ tra il 1966 e il 1973. Il contributo del primo Gran Cancelliere di questa Università a tale iniziativa legislativa non si riduce evidentemente alle osservazioni, al parere e alla proposta presentate, che in seguito esamineremo (*infra* § 3), si estende anche alle premesse di studio², all'attiva partecipazione alle sessioni³, agli scambi informali e agli

* Pontificia Università della Santa Croce, Roma (Italia).

¹ Cfr. D. CENALMOR, *Ley Fundamental de la Iglesia*, in J. OTADUY - A. VIANA - J. SEDANO (coord. y dir.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, V, Pamplona 2013, pp. 80-87.

² Cfr. V. GÓMEZ-IGLESIAS, *La Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Reconoscendo en los años del Concilio Ecuménico Vaticano II: el plan de revisión de las leyes de la Iglesia*, in «Ius Canonicum» 42 (2002), pp. 109-133. Nell'articolo si evidenzia il rilevante contributo di Álvaro del Portillo nella prima Commissione preparatoria e i testi presentati in questa fase (*Litterae*, 29.VIII.1965 e *Addenda responsioni litteris prot. n. 192/65, diei 20.VII.65, 23.IX.1965*, cfr. ntt. 29 e 34).

³ In «Communicationes» (cfr. dal vol. 1 [1969], pp. 114-120 al vol. 13 [1981], pp. 44-110)

scritti coevi⁴ che coronano i lavori della Commissione per la revisione della legislazione ecclesiastica e in generale il dibattito canonistico dell'epoca⁵ che non verranno qui compiutamente considerati.

Vale la pena anticipare subito che, al di là dell'affermazione di alcuni punti nevralgici⁶, Álvaro del Portillo è stato un fautore e promotore dell'ambizioso progetto e ha avuto una lucida percezione del senso dell'operazione in

sono riportati in maniera succinta e anonima i vivaci dibattiti delle sessioni. Il Profilo (V. *Pubblicazioni*) del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi riporta: «Sono poi in avanzata fase di preparazione i lavori riguardanti la pubblicazione degli atti relativi al progetto della *Lex Ecclesiae Fundamental*. Essi potranno essere di aiuto agli studiosi ed agli operatori del diritto in genere per una più approfondita comprensione del diritto costituzionale canonico e dello stesso testo del CIC e del CCEO» (in www.vatican.va consultata il 14.IV.2014). Tale pubblicazione potrà fornire dati più puntuali e analitici sull'intero progetto. Qualche spunto si può ricavare dai ricordi del Card. Herranz, che fu attuario dei lavori, a proposito dell'operato in generale nella Commissione di revisione: «Don Álvaro fue siempre ejemplar en su modo de realizar el trabajo: enviar los votos que se le pedían en el plazo que estaba establecido, jamás con retraso; era claro y sencillo y, al mismo tiempo, humilde en la exposición de sus ideas. Intervenía siempre, yo pienso, con dos criterios: gran fidelidad a la doctrina teológica subyacente a las normas canónicas y gran sensibilidad pastoral» (*Testimonianza di J. Herranz Casado*, Archivio Generale della Prelatura [AGP], ADP T-19522, p. 16).

⁴ Tra le pubblicazioni di Á. del Portillo in questo periodo vale la pena di segnalare: *Ius associationis et associationes fidelium iuxta Concilii Vaticani II doctrinam*, in «*Ius Canonicum*» 8 (1968), pp. 5-28; *Fieles y laicos en la Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos jurídicos*, Pamplona 1969; *Dinamicità e funzionalità delle strutture pastorali*, in *La collegialità episcopale per il futuro della Chiesa*, Firenze 1969, pp. 161-177; *Los derechos de los fieles*, in «*Ius Canonicum*» 11 (1971), pp. 68-93.

⁵ La temperie culturale in riferimento al progetto della LEF fu molto attiva e animata, cfr. ad es. REDACCIÓN IUS CANONICUM, *El proyecto de Ley Fundamental de la Iglesia. Texto y análisis crítico*, Pamplona 1971; W. AYMANS - H. HEINEMANN - K. MÖRSDORF - R.A. STRIGL, *Lex Ecclesiae Fundamental*. Bericht über die Arbeitsergebnisse eines Kanonistischen Symposions in München 1971, in «Archiv für katholisches Kirchenrecht» 140 (1971), pp. 407-506; AA.VV. (G. ALBERIGO ET AL.), *Legge e Vangelo. Discussione su una legge fondamentale per la Chiesa*, Brescia 1972; H. DOMBOIS - A. HOLLERBACH, *Argumenta ad propositionem Schematis Legis Ecclesiae Fundamental* variati praesentata a conventu peritorum iuris eccl. Heidelbergae congregato A.D. 1970, in «Periodica» 62 (1973), pp. 434-443; AA.VV., *Lex Ecclesiae Fundamental*, Roma 1974; AA.VV., *De lege Ecclesiae fundamental* condenda. Conventus canonistarum hispano-germanicus Salamanticae diebus 20-23 januarii 1972 habitus, Salamanca 1974; A. MORONI (a cura di), *Lex fundamental* Ecclesiae. Atti della tavola rotonda, Macerata, 12-13 ottobre 1971, Milano 1973; AA.VV., *La norma en el Derecho Canónico. Actas del III Congreso Internacional de Derecho Canónico*, Pamplona 10-15 octubre de 1976, Pamplona 1979. Mons. del Portillo, pur non partecipando in prima persona a discussioni accademiche ebbe contatti e scambi con molti canonisti e teologi in quegli anni.

⁶ Basta pensare alla definizione del fedele e del laico, alla concezione diaconale della potestà e al diritto di associazione.

atto. Gli scritti testimoniano insomma *in primis* la passione e l’interesse con cui ha vissuto quest’esperienza e ha seguito e assecondato la buona riuscita della proposta. A parte la risonanza soggettiva della “sfida costituzionale”, emerge però anche una non comune lungimiranza e sagacia nell’impostazione e nella declinazione del testo del progetto, che sembra utile mettere in evidenza in vista di futuri approfondimenti.

Non si può comprendere il valore e il senso dei testi esaminati senza inquadrarli nel loro *contesto storico e nella loro destinazione pratica*. La semplice datazione degli scritti corrisponde infatti ad alcuni dei passaggi più significativi del progetto della LEF. Anche l’entità e la caratteristica dei documenti riflette le fasi e la modalità operativa del lavoro collegiale. L’interesse prioritario comunque è dato dal contenuto e dalle indicazioni risultanti dal materiale proposto.

2. LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DI REDAZIONE DELLA “LEX ECCLESIAE FUNDAMENTALIS”

Alla luce degli incarichi curiali già affidati, della specifica competenza dimostrata, della fattiva partecipazione ai lavori dell’assise conciliare, Álvaro del Portillo il 17 aprile 1964 venne nominato Consultore della Commissione Pontificia per la revisione del Codice di Diritto Canonico⁷. In riferimento all’attività della suddetta Commissione venne assegnato prima alla Commissione preparatoria delle *Quaestiones fundamentales* convocata dal Card. Ciriaci⁸ e quindi a tre dei dieci gruppi di lavoro, corrispondenti in buona parte ai settori di maggior perizia e interesse: il *Coetus coordinationis seu centralis*, il *Coetus de laicis deque associationibus fidelium* e il *Coetus de Sacra Hierarchia* (inizialmente *de clericis*)⁹. Il gruppo di coordinamento inizialmente fu incaricato anche del progetto della LEF. Il disegno legislativo fu successivamente affidato

⁷ Cfr. *Elenchus consultorum*, in «Communicationes» 1 (1969), p. 18. Per un attenta descrizione delle vicende cfr. D. CENALMOR PALANCA, *La Ley fundamental de la Iglesia. Historia y análisis de un proyecto legislativo*, Pamplona 1991.

⁸ Cfr. C. SAHLI, *La revisión de las leyes de la Iglesia. Contexto doctrinal y primeros pasos del proyecto de una ley fundamental*, Roma 2011, pp. 130-135.

⁹ Cfr. J. MEDINA BAYO, *Álvaro del Portillo, un hombre fiel*, Madrid 2012, p. 425. Il *Coetus centralis* era composto dai Relatori dei diversi gruppi di studio, il nostro vi apparteneva quale relatore del *Coetus de laicis*.

allo specifico *Coetus Specialis Studii de Lege Ecclesiae Fundamentalisis*¹⁰, integrato infine anche da Consultori orientali (*Coetus mixtum*). Álvaro del Portillo fu chiamato a intervenire fin dalla Commissione preparatoria e fu presente a tutti i successivi gruppi incaricati della redazione dei diversi schemi.

Supponendo la conoscenza delle linee di fondo della complessa vicenda che contorna la LEF e le svariate redazioni del testo¹¹, di seguito ci si limita a riepilogare sommariamente i lavori dei *coeta* e quindi si inquadrano i diversi atti esaminati.

La prima stesura del testo fu affidata a mons. Onclin, che, tra l'altro, era legato a mons. del Portillo da profonda stima e amicizia¹². In base della bozza presentata (aprile 1966) ebbe luogo la prima riunione e, recependo le indicazioni dei consultori intervenuti, lo stesso Relatore procedette alla stesura del secondo schema (marzo 1967). Alla discussione seguì la costituzione del *Coetus Specialis de Lege Ecclesiae Fundamentalisis* che, dopo tre sessioni di intenso lavoro, elaborò il c.d. *Textus prior* (24 maggio 1969), sempre con la *relatio* di mons. Onclin. Altre due articolate sessioni (ogni sessione durava cinque giorni) con il riscontro alle osservazioni dei membri della Commissione codificatrice, della Congregazione per la Dottrina della Fede e della Commissione Teologica Internazionale permisero di arrivare al *Textus emendatus* (25 luglio 1970). Su indicazione del Papa, si inoltrò allora la consultazione all'Episcopato mondiale e poco dopo all'Unione dei Superiori generali. La pubblicazione del contenuto del testo suscitò frattanto l'accesso e appassionato dibattito scientifico e mediatico successivo che avrebbe condizionato pesantemente il buon esito dell'iniziativa. Le risposte dei Vescovi e degli altri soggetti interpellati (debitamente raccolte e sintetizzate) indussero alla preparazione di un nuovo schema. Il progetto riformulato e integrato già nel 1973, fu quindi affidato ad un Gruppo misto (composto anche da consultori orientali) che elaborò la versione semidefinitiva del 1976¹³. Diverse altre sessioni annuali contribuirono all'affinamento della redazione fino allo *Schema*

¹⁰ Cfr. «Communicationes» 5 (1973), p. 189.

¹¹ Cfr. *supra* ntt. 1 e 7.

¹² Cfr. J. HERRANZ, *Nei dintorni di Gerico. Ricordi degli anni con san Josemaría & con Giovanni Paolo II*, Roma 2005, pp. 109-112.

¹³ Cfr. O.G.M. BOELENS, *Synopsis "Lex Ecclesiae Fundamentalisis"*, Leuven 2001. Il quadro sinottico proposto dà specifico rilievo agli schemi del 1973 e 1976.

novum o postremum presentato al Pontefice nel 1980. Nell'imminenza ormai dell'ultimazione del Codice, il Santo Padre Giovanni Paolo II, considerando le riserve avanzate e lo scalpore suscitato dalla proposta, preferì soprassedere dall'approvazione della legge. A seguito della decisione pontificia, parecchi canoni originariamente preparati per la LEF furono ad ogni modo incorporati nella emananda codificazione.

Bisogna precisare subito che il contributo di Álvaro del Portillo alla LEF ha un *precedente nei lavori preparatori* che è già stato esaurientemente trattato in altre pubblicazioni o contributi¹⁴ e che pertanto verrà richiamato in questa sede solo per qualche riscontro o per dimostrare la continuità del pensiero.

La sommaria descrizione dello svolgimento dei lavori evidenzia e giustifica un certo stacco tra la fervida fase di impostazione e approntamento del piano e la maggior sedimentazione dell'opera di affinamento e perfezionamento dello studio¹⁵. L'attività del *coetus*, e di mons. Onclin in particolare, è stata ammirevolmente alacre e solerte dal '66 al '72-'73. Considerando i tre lustri di gestazione del testo, il primo periodo spicca sicuramente per creatività e fecondità. L'apporto scritto di mons. del Portillo si segnala proprio per il desiderio di contribuire ad un corretto inquadramento della costituzione della Chiesa. In questa linea il documento più significativo, anche a dispetto della modesta estensione, è probabilmente quello relativo alla prima riunione del gruppo di lavoro (26 luglio 1966). Il più corposo e dettagliato esposto dei suoi suggerimenti si riferisce alle osservazioni all'*Altera quaedam adumbratio propositionis*. Gli altri interventi riguardano invece la riformulazione del *Textus emendatus* a seguito delle *responsiones* pervenute e delle introduzioni operate o richieste dal Relatore.

Dopo il dicembre del 1973, Álvaro del Portillo presumibilmente considera ormai soddisfacente il risultato conseguito e non ci risulta che gli siano state chieste altre deduzioni¹⁶. Il miglioramento formale e l'approfondimento tecnico della norma non richiedevano evidentemente ulteriori concorsi d'in-

¹⁴ Cfr. GÓMEZ-IGLESIAS, *La Pontificia Commissio* (nt. 2); SAHLI, *La revisión de las leyes* (nt. 8) e in questa sede la comunicazione di C. SAHLI, *Álvaro del Portillo y los primeros pasos del proyecto de una Ley fundamental para la Iglesia*.

¹⁵ La discussione dottrinale e polemica invece si accese soprattutto a partire dagli anni '70, cfr. CENALMOR, *La Ley fundamental*, pp. 53-72.

¹⁶ Occorre anche considerare che dal 15.IX.1975 mons. del Portillo ha ricoperto il gravoso incarico di Presidente Generale e futuro Prelato dell'Opus Dei.

dirizzo o d'analisi. Il mancato deposito di altri scritti non significa chiaramente una scarsa collaborazione nelle sessioni e negli scambi informali che seguirono ai fini della correzione e rifinitura del testo.

3. L'ESAME DEI TESTI PRESENTATI AI GRUPPI DI STUDIO

Il materiale documentale delle pratiche di Álvaro del Portillo presente nell'*Archivio Generale della Prelatura dell'Opus Dei* non è stato ancora completamente ordinato e sistemato. Le ricerche risultano pertanto estremamente laboriose e *necessariamente provvisorie*¹⁷. Avvalendosi comunque della testimonianza di quanti assistettero alle sessioni o ebbero diretti contatti con lui è possibile ricostruire con una certa precisione e dettaglio non solo lo stile¹⁸ ma anche buona parte del ruolo di mons. del Portillo nel progetto¹⁹. Senza escludere quindi la possibilità di ulteriori acquisizioni, i testi reperiti offrono di per sé un quadro molto significativo e indicativo della sua concezione e impostazione costituzionale.

Gli scritti sono costituiti da *cinque documenti* molto diversi per estensione, fase di lavoro e destinazione, con qualche annotazione marginale di riferimento di carattere archivistico. Prima di procedere ad una valutazione complessiva e ad un sommario commento esplicativo, descriviamo sinteticamente tali atti nel rispettivo contesto cronologico e funzionale.

1) Osservazioni presentate per la *Commissio privata* del *Coetus* del 26-27 luglio 1966 (non datate dall'Autore)²⁰. Si tratta dei rilievi al *Codex Ecclesiae Fundamental*: *prima quaedam adumbratio propositionis* dell'aprile del 1966.

¹⁷ Si ringrazia per l'attenzione e la disponibilità il dott. Francesc Castells, Membro corrispondente dell'Istituto Storico San Josemaría Escrivá e responsabile dell'Archivio, che ha reso possibile lo studio del materiale presentato.

¹⁸ Cfr. *supra* nt. 3 nonché l'esperienza di P. LOMBARDÍA, *Acerca del sentido de dos noticias*, in «Ius Canonicum» 15 (1975), p. 35.

¹⁹ «Para la "Lex Ecclesiae Fundamental", don Álvaro entregó por escrito (todos los pareceres que mencionaré en adelante están redactados en latín): unas Observaciones del 26-27. VII.1966 (3 pp.); Observaciones del 13.IV.1967 (46 pp.); Parecer del 13.IV.1972 (21 pp.); Propuesta del 13.V.1973 (3 pp.); Observaciones para la sesión del 17 al 22.XII.1973 (1 p.)» (MEDINA BAYO, *Álvaro del Portillo*, Testimonio de José Luis Gutiérrez, p. 425, nt. 425). Dal riscontro del suddetto materiale risulta che due documenti sono redatti in italiano e una data riportata non è precisa.

²⁰ Cfr. AGP, serie B.1, D-10384. Il documento è citato e in parte riportato anche in V. GÓMEZ-IGLESIAS, *El Prof. Pedro Lombardía y el proyecto de Lex Ecclesiae fundamentalis*, in J.I.

Le tre pagine dattiloscritte redatte in latino, articolate in 4 punti (l'ultimo dei quali suddiviso in 7 capoversi: lett. a-g) manifestano: l'estremo favore per l'iniziativa in atto; l'apprezzamento in linea di massima per la bozza sottoposta; l'esigenza di un certo *spatium deliberandi* per una più adeguata valutazione; alcune indicazioni per l'impostazione e il miglioramento del testo.

2) Osservazioni per il *Coetus Centralis* del 13 aprile 1967²¹. L'ampio scritto esamina criticamente l'ulteriore versione del testo: *Lex Ecclesiae Fundamentalis: altera quaedam adumbratio propositionis* del marzo del 1967. Lo scritto si compone di 46 pagine dattiloscritte stese in latino è diviso in due parti: la prima, articolata in 4 brevi punti con ulteriori sottopartizioni²², individua le notazioni e le riserve di carattere generale; la seconda esamina analiticamente quasi tutti i canoni e complessivamente il Cap. III dello schema, con le correzioni proposte e i motivi della modifica del dettato normativo.

3) Parere del 13 aprile 1972 per il *Parvus Coetus*, *sessio* II del 15-17 maggio 1972²³. Il documento rappresenta la relazione alla Commissione sulle *animadversiones* presentate da 11 Conferenze episcopali e 34 Vescovi nella consultazione all'episcopato mondiale relativa al c.d. *Textus emendatus*. L'atto redatto in italiano è costituito da 26 pagine dattiloscritte in cui si riportano e aggruppano per punti (complessivamente quasi un centinaio²⁴) i diversi pareri (indicando le fonti), in alcuni casi con puntualizzazioni esplicative o notazione critiche, secondo i cinque capi individuati (I. Possibilità e convenienza del progetto; II. Natura e finalità; III. Contenuto; IV. Struttura e ordine sistematico; V. Titolo) cui segue una breve VI. Valutazione delle proposte esaminate (pp. 25-26).

ARRIETA – G.P. MILANO, *Metodo, fonti e soggetti del diritto canonico*, Città del Vaticano 1999, pp. 195-196 (nt. 27).

²¹ Cfr. AGP, serie B.1, D-10385. È allegato il biglietto d'inoltro autografo dell'Autore del 15.IV.1967 che tra l'altro precisa: «Chiedo scusa per la lunghezza del testo, ma – data la particolare importanza della cosa – ho cercato di esporre sufficientemente i motivi di ogni emendamento».

²² Il n. 4 presenta tre ulteriori punti (1°-3°) e l'ultimo punto tre lettere (a-c).

²³ Cfr. AGP, serie B.1, D-10386. È allegato il biglietto d'inoltro dattiloscritto di pari data dell'Autore e il riscontro del Presidente (Card. Felici) del 18.IV.1972. Il *Parvus Coetus* era il gruppo ristretto incaricato di rivedere, riassumere e integrare nel testo le osservazioni dei Vescovi e dei Superiori Generali.

²⁴ Considerando anche le lettere non numerate, sono 93 punti.

4) Proposta del 7 maggio 1973 per il *Parvus Coetus*, *sessio* III.a del 7-9 maggio 1973 (non sottoscritta né datata dall'Autore)²⁵. Il testo in tre pagine dattiloscritte in latino integra un possibile *Prooemium* della LEF da esaminare presumibilmente nella seduta.

5) Osservazioni (senza data né sottoscrizione) per la *sessio* VII.a del 17-22 dicembre 1973²⁶. L'atto consta di una sola facciata dattiloscritta in italiano²⁷ con specifici rilievi e proposte relativi ai cann. 6-9 del nuovo schema *emendatum iuxta animadversiones Episcoporum*²⁸.

Il materiale proposto illustra anzitutto la serietà e consistenza del lavoro della Commissione e del nostro Consultore in particolare. Mons. del Portillo ha redatto almeno 74 *dense cartelle*, senza contare gli atti della fase preparatoria. La qualità e profondità delle indicazioni e degli spunti evidentemente pesa ben più del volume complessivo del carteggio intercorso²⁹. L'arco temporale copre solo il primo periodo, che è il momento più caratterizzante e innovativo dell'elaborazione degli schemi. L'apporto fornito riguarda l'impostazione, la concreta elaborazione e l'affinamento del testo, il vaglio delle osservazioni, l'inquadramento generale (il proemio) e la più minuta correzione della formulazione normativa. La tipologia degli scritti evidenzia dunque la capacità di coniugare la visione d'insieme e la progettualità con la puntualità e il rigore dell'esame dei dati, quali si richiedono ad un umile lavoratore e ad un fine giurista. Vale la pena sottolineare che gli atti presentati rispondono sempre a concrete esigenze e richieste e non a iniziative o avance dell'Autore.

4. IL CONTENUTO PRINCIPALE DELLE OSSERVAZIONI E PARERI DI MONS. DEL PORTILLO

Eccetto il foglio finale³⁰, tutti i testi hanno una notevole pregnanza e consistenza argomentativa circa lo scopo ultimo del lavoro: garantire la dignità e

²⁵ Cfr. AGP, serie B.1, D-10387.

²⁶ Cfr. AGP, serie B.1, D-10388.

²⁷ L'interlinea è più fitto dei documenti precedenti.

²⁸ Cfr. «Communicationes» 6 (1974), pp. 60-72.

²⁹ La stringatezza e la concisione sono tra l'altro una caratteristica del suo *modus operandi* (cfr. *supra* nt. 18), espressamente rimarcata in questo contesto: «conviene perciò che esso [il testo della Lex] sia molto sobrio. [...]» (AGP, serie B.1, D-10386, I.14, p. 5).

³⁰ Le notazioni in questo caso sono molto più specifiche ma denotano una visione più ampia

libertà dei fedeli e consolidare la struttura giuridica della Chiesa. In questa linea, le *osservazioni del 26 luglio 1966* definiscono i capisaldi della costruzione: riconoscere l'uguaglianza radicale e l'unità di missione dei battezzati, fermo restando la distinzione delle funzioni e l'autonomia delle diverse condizioni canoniche. È chiaro l'invito a suggellare meglio i diritti e doveri fondamentali e a sottolineare di più l'aspetto carismatico, pneumatologico e sacramentale della Chiesa nonché l'orientamento pastorale della giurisdizione ecclesiastica. Le *osservazioni del 13 aprile 1967* insistono con più forza sugli stessi concetti e riconducono all'esemplarità della *Lex Fundamentalis*: l'autonoma responsabilità della *persona in Ecclesia*, la chiara dichiarazione dei diritti naturali e positivi dei fedeli e i limiti alla potestà ecclesiastica³¹. Il *parere del 13 aprile 1972*, riportando attentamente le risposte di una parte dell'episcopato, riesce a inserire tali eterogenei apporti in maniera costruttiva ed efficace in uno schema razionale e trae considerazioni di sintesi precise e determinate. La *proposta di Proemio del 7 maggio 1973* rivela infine la posizione teoretica, dottrinale e metodologica assunta del Consultore.

Dai documenti esaminati emerge anzitutto l'*unitarietà e continuità del pensiero di Álvaro del Portillo*, non si registrano salti o discontinuità. Mons. del Portillo in pratica ha avuto sin dall'inizio un'idea chiara e distinta del contenuto del quadro costituzionale, che si è andata progressivamente completando e perfezionando nella sua cornice istituzionale. Occorre anche rilevare che le prime osservazioni si rapportano strettamente a quanto già espresso nella Commissione preparatoria³². Il completamento e l'integrazione della sua riflessione riguarda solo, com'è abbastanza scontato, la compiuta articolazione dello schema e l'impianto normativo ai fini dell'ultimazione del progetto.

La rivendicazione di *piena giuridicità della LEF*, che è una costante del convincimento di mons. del Portillo, e l'esigenza di *rigore tecnico* non devono

e completa delle fattispecie regolate, includendo ad es. i battezzati privi di uso di ragione (cann. 6 e 8) o non disgiungendo le Chiese dalle comunità separate dalla Chiesa Cattolica (can. 7).

³¹ «Hoc in sensu tres aspectus adsunt quos attentius perpendos esse existimo: a) recognitio legitimae ac responsabilis autonomiae personae in Ecclesia, quae minime obstat communioni herarchicae; b) tutela iurium quibus fideles gaudent iure naturali vel positivo; c) determinatio limitum potestatis ecclesiasticae, ita ut, ex. gr., munus regendi non confundatur cum potestate dominativa, ne putentur discretionales actus gubernii qui a iure ordinari debet» (AGP, serie B.1, D-10385, 3°, pp. 2-3).

³² Cfr. documenti citati in nt. 2.

far pensare ad una scarsa sensibilità teologica e dottrinale. Le sue notazioni insistono sempre pregiudizialmente sulla *più adeguata nozione di Chiesa* che è alla base della miglior decodificazione del dover essere ecclesiale. L'aspetto carismatico, pneumatologico, sacramentale³³ e misterico³⁴ sono ad es. la guida per cogliere l'unità e unicità della missione salvifica. Il riferimento ai documenti conciliari è peraltro costitutivo e continuo³⁵. Allo stesso tempo il nostro rileva l'incongruenza e i fraintendimenti logici presenti di alcune obiezioni che contestano la validità dell'iniziativa lamentando l'ignoranza di più precisi legami col carattere escatologico della Chiesa³⁶, con la capitalità di Cristo³⁷ o con la stessa ecclesiologia del Concilio Vaticano II³⁸. Álvaro del Portillo ha chiaro che una costituzione non è un catechismo o un simbolo e sostiene decisamente la traduzione in linguaggio giuridico del messaggio fondamentale del Concilio. Un punto nevralgico e forse il fulcro stesso dell'idea costituzionale è il *superamento dell'accentuazione autoritaria e gerarchica* dell'ordine costituito da Cristo a favore della concezione comunitaria e organica del popolo di Dio. Questo profilo ha richiesto peraltro un delicato equilibrio e l'attenta presa di distanza dalla visione gerarcologica precedente,

³³ Cfr. AGP, serie B.1, D-10384, 4.a, pp. 1-2.

³⁴ Cfr. AGP, serie B.1, D-10385, 4.1°, p. 2.

³⁵ Solo per riportare qualche es.: «Esset melius loqui *de laicis* separatim, exarando normas quae iuridice exprimant ea quae in Const. *Lumen gentium* et in Decr. *Apostolicam actuositatem* theologicæ declarantur» (AGP, serie B.1, D-10384, n. 4.g, p. 3); «Quæritur connexio inter visionem Ecclesiae quam præbet Constitutio *Lumen gentium* et principia fundamentalia Iuris Canonici» (AGP, serie B.1, D-10385, 2, p. 1).

³⁶ «L'obiezione proposta da alcuni, secondo la quale la Legge Fondamentale ignorerebbe il carattere escatologico della Chiesa, non è consistente: non si può infatti negare che *his in terris* la Chiesa è anche una società, ed ha perciò bisogno di una legge; [...]» (AGP, serie B.1, D-10386, I.5, p. 2).

³⁷ «A coloro che obiettano che è Cristo che governa la sua Chiesa, e perciò non è possibile una legge fondamentale, si dovrebbe rispondere che è vero che Cristo governa la Chiesa, e proprio per questa ragione si deve anche accettare il modo secondo il quale lo stesso Gesù Cristo vuole governare la Chiesa, attraverso cioè la sua struttura gerarchica (ecc.mo Cosme do Amaral, Aus. di Coimbra)» (AGP, serie B.1, D-10386, I.10, p. 4).

³⁸ «Alcuni temono che la Legge Fondamentale sia d'ostacolo allo sviluppo dell'ecclesiologia dopo il Concilio Vaticano II: questa ragione è da tenere presente, non però come ostacolo insormontabile per l'elaborazione del progetto, ma soltanto nel senso che il testo della Lex dovrà astenersi nella misura del possibile da ogni presa di posizione dottrinale in materie ancora disputate: conviene perciò che esso sia molto sobrio. [...]» (AGP, serie B.1, D-10386, I.14, p. 5).

non estranea alla *forma mentis* di parecchi consultori, e le improprie spinte democratizzanti di ampi settori ecclesiali cavalcate dai media.

Un’istanza ricorrente e anzi crescente è quella della *natura prettamente giuridica della norma* e dell’*essenzialità e concisione del testo*. Álvaro del Portillo desidera insomma coniugare armonicamente la preoccupazione sostanziale e l’assetto formale. Il carattere strettamente giuridico della LEF, ancorché teologicamente fondato, esclude formule meramente definitorie o disposti eccessivamente argomentativi. Sin dal primo momento il nostro mette in guardia dal rischio di stravolgere il senso del progetto: «periculum sequitur redigendi aliquid potius sapiens Symbolum Fidei quam normam iuridicam»³⁹. Suggerisce inoltre di escludere aspetti troppo particolari e dettagliati⁴⁰. Invita ad usare formule chiare e concrete⁴¹. Nella valutazione propositiva di sintesi richiama espressamente l’adozione della tecnica, dello stile e del linguaggio giuridico come corollario dell’elaborato. Contestualmente emergono anche dubbi, condivisi dall’Autore, sull’assunzione dello schema teologico dei *tria munera* e sulla conservazione del Cap. III del *Textus emendatus*⁴². La brevità non significa peraltro sommarietà e soprattutto genericità. Mons. del Portillo è contrario ad una semplice dichiarazione dei diritti e doveri essenziali e dei principi generali di governo cui mancasse un chiaro scopo e valore normativo (che comprende la “giustiziabilità” dei diritti e il controllo del potere). La LEF non deve rappresentare *ad mentem Consultoris* una semplice affermazione di principi o di valori ma un titolo di riconoscimento o attribuzione di precise garanzie essenziali e procedurali. Mons. del Portillo, cogliendo e sviluppando i suggerimenti dell’episcopato, individua nella preminenza nella gerarchia delle norme e nella rigidità relativa del dettato la risorsa tecnico-giuridica per attua-

³⁹ *Litterae* 29.VIII.1965, riportato in GÓMEZ-IGLESIAS, *La Pontificia Commissio*, p. 127, nt. 41.

⁴⁰ Cfr. AGP, serie B.1, D-10384, 4.f, p. 2.

⁴¹ «Nisus adhibetur ad inveniendas formulas claras et concretas quae, ob praecisionem qua pollent, bene respondeant exigentiis Legis fundamentalis» (AGP, serie B.1, D-10385, 3°, p. 1).

⁴² «Da ciò forse deriva l’opportunità di: a) non seguire nella Lex Ecclesiae Fundamentalis un ordine sistematico che è notevolmente condizionato dallo schema teologico dei *tria munera*; b) sopprimere il Capitolo III, le cui norme giuridiche possono trovare posto nelle due sezioni sopra accennate» (AGP, serie B.1, D-10386, n. VI.4, p. 21). Nelle Osservazioni del 13.IV.1967 erano già esplicitate ampie riserve sull’impostazione del Cap. III (AGP, serie B.1, D-10385, pp. 45-46), quest’ultimo suggerimento fu sostanzialmente accolto nello *Schema postremum* (cfr. BOELEN, *Synopsis*, pp. 138-161).

re un sistema veramente costituzionale⁴³. L'ideale costituzionale in tal modo progressivamente si delinea meglio anche esteriormente e operativamente.

Il tema che maggiormente sta a cuore ad Álvaro del Portillo è indubbiamente rappresentato dai *diritti fondamentali del fedele*. La ricostruzione della genuina immagine della Chiesa e della sua funzione pastorale è in larga parte volta all'affermazione delle prerogative e dell'autonomia dei battezzati. L'enucleazione della categoria del fedele e l'emancipazione del laicato da visioni restrittive e limitative⁴⁴ sono l'asse portante del suo apporto⁴⁵. I maggiori rilievi critici verso le prime bozze riguardano proprio le insufficienze dello statuto fondamentale del fedele. La determinazione e tutela più efficace dei diritti dei fedeli, il rischio di un'accentuazione troppo unilaterale sull'aspetto gerarchico, l'esigenza della distinzione delle funzioni nell'esercizio del potere, non a caso individuate e messe in luce nelle *animadversiones Episcoporum*, sono condivise e fatte proprie dal Relatore⁴⁶. Il *Prooemium* da lui preparato è

⁴³ Riguardo alla *Natura e finalità* della LEF, esamina positivamente la proposta d'introduzione di una gerarchia di norme (cfr. AGP, serie B.1, D-10386, II.C, pp. 10-12) e illustra i limiti di un processo costituzionale aperto e di un testo flessibile («Da ciò forse deriva l'opportunità di: [...] b) garantire la necessaria stabilità e sicurezza giuridica delle norme della Legge Fondamentale, prevedendo allo stesso tempo in modo tassativo il procedimento per la eventuale riforma delle sue prescrizioni, onde evitare l'impressione sia di immutabilità che di instabilità»). Nella proposta di Proemio così si esprimeva: «Ad id autem obtinendum necesse est ut normae istae fundamentales necessaria gaudeant stabilitate et firmitate, ut in Ecclesia clara hierarchia normarum iuridicam atque tuta principia ordinis et libertatis statuatur. Haec vero normae fundamentales opportuna simul flexibilitate praeditae sint oportet, ut, per aequam earum applicationem et per earum iuxta requisita in iisdem statuta, quoties id necessarium sit, ipsae accomodari valeant novis necessitatibus quae ex laeta peregrinatione Populi Dei versus futuram ac permanentem civitatem temporum decursu exsurgant» (AGP, serie B.1, D-10387, p. 3). I suggerimenti formulati furono sostanzialmente accolti nei cann. 84 e 86 dell'ultimo schema.

⁴⁴ «g) quoad articulum “De singulis Episcopis” (p. 7): includuntur c. 20 e c. 21 et in c. 21 describuntur laici ut adiutores Episcoporum, quod per se non est omnino verum, quia laici habent ex institutione divina propriam missionem in Ecclesia. [...]» (AGP, serie B.1, D-10384, 4.g, p. 2).

⁴⁵ Al riguardo è molto espressivo il giudizio di E. Molano: «Para un estudio de los principios teológicos y jurídicos que habrían de inspirar la nueva legislación sobre los derechos y obligaciones de los fieles es fundamental el libro de A. DEL PORTILLO, *Fieles y laicos en la Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos jurídicos*, Pamplona 1991 (3.ª ed.)» (*Derecho Constitucional Canónico*, Pamplona 2013, p. 170, nt. 2). Si tratta dell'opera citata in nt. 4 che come esposto nell'Introduzione (p. 1), risponde ad un ampio parere del 2.X.1966 per la Commissione di revisione del CIC.

⁴⁶ Cfr. AGP, serie B.1, D-10386, III.B (*Determinazione e tutela più efficace di diritti dei fedeli*),

un eloquente dimostrazione delle priorità e finalità del progetto: «Institutio apti regiminis iuridici pro exercitio potestatis in Ecclesia atque efficax tutela legitimae libertatis fidelium inter fines praecipuos recensendae sunt ad quos Ius Canonicum semper tendere debet»⁴⁷. È appena il caso di precisare che mons. del Portillo parla sempre univocamente di diritti e doveri e non viceversa (*obligationes et iura*) come saranno recepiti nel CIC. La configurazione di Álvaro del Portillo anticipa dunque molte acquisizioni dottrinali e soluzioni normative successive.

5. LA CHIAREZZA EPISTEMOLOGICA, SISTEMATICA E CONTENUTISTICA SULL'IMPOSTAZIONE DEL PROGETTO

Cercando di sintetizzare i *principali meriti* dell'apporto di Álvaro del Portillo al progetto della LEF, ci sembra che gli scritti presentati siano degni di attenzione soprattutto per la linearità e nettezza della posizione assunta. Il primo Prelato dell'Opus Dei ha dimostrato una singolare lucidità e coerenza circa il *senso*, i *criteri d'impostazione* e la *concreta esplicazione dei tratti fondamentali* del lavoro⁴⁸. Tra l'aspetto epistemologico, sistematico e contenutistico c'è d'altronde un'evidente sinergia e continuità. Più del piglio nella difesa di singoli punti vale la pena sottolineare proprio la visione d'insieme e la percezione dello spirito dell'iniziativa.

Se uno dei motivi dell'insuccesso del progetto è stata l'equivocità e confusione circa il significato e il valore della LEF⁴⁹, bisogna rimarcare che mons. del Portillo, come mons. Onclin, e forse anche con maggior forza e determinazione⁵⁰, è stato un convinto assertore della *giuridicità dell'iniziativa* e della *valenza tecnica della norma*⁵¹. Álvaro del Portillo sin dal primo momento ha

III.C (*Lo schema insiste troppo unilateralmente sull'aspetto gerarchico*), III.D (*Distinzione delle funzioni nell'esercizio del potere*), pp. 14-15, 20-21.

⁴⁷ AGP, serie B.1, D-10387, p. 3.

⁴⁸ Nel merito del dettato normativo si è interessato soprattutto della nozione di fedele, della distinzione delle diverse condizioni canoniche e dei diritti fondamentali, ma ha dimostrato una notevole visione d'insieme e una specifica attenzione anche alla redazione di altri canoni (cfr. AGP, serie B.1, D-10385, pp. 4-44, e D-10387).

⁴⁹ Cfr. M. DEL POZZO, *Quale futuro per il diritto costituzionale canonico?*, in «Ius Ecclesiae» 23 (2011), pp. 592-593.

⁵⁰ Cfr. SAHLI, *La revisión de las leyes*, pp. 148-153.

⁵¹ Sin dalle *Quaestiones fundamentales* non nasconde il timore che la redazione si trasformi

pensato alla *Lex fundamentalis* come ad un atto d'imperio, non di magistero, della Suprema autorità che rafforzasse l'unità della Chiesa e la disciplina ecclesiastica. Nei suoi scritti non a caso spiccano con frequenza il termine 'costituzionale' e soprattutto la portata 'costitutiva' del dettato legislativo. La *prevalenza* e la *congruenza*, iscritte nella scienza costituzionale secolare⁵², vengono supposte e formalizzate⁵³. Il nostro Autore assume quindi la gerarchia normativa come base e fondamento del riformando sistema canonico. Connessa all'acquisizione metodologica principale è poi l'individuazione della fonte d'elaborazione del testo: accanto al diritto divino trova spazio la comune tradizione ecclesiastica⁵⁴. L'ordinamento costituzionale canonico non è insomma riconducibile unicamente alla matrice soprannaturale (la volontà fondazionale di Cristo) ma anche al conseguente sviluppo storico e umano basilare e primario. Evidentemente, per la coerenza del disegno della creazione, la vigenza dello *ius divinum in Ecclesia* si estende pure ai diritti naturali⁵⁵. Del Portillo in definitiva supporta l'idea costituzionale con un adeguato strumentario tecnico ed un maturo patrimonio concettuale.

L'*ordine sistematico* non è secondario o marginale, esprime la razionalità e coerenza di una normativa. Considerato il carattere fondamentale del testo, lo schema *de quo* serviva inoltre ad individuare la natura primaria o meno dei temi e a descrivere la corretta sequenza o sviluppo degli argomenti. Mons. del Portillo ha sempre colto il nucleo o cardine della costituzione della Chiesa nello *statuto fondamentale del fedele* e nel *principio gerarchico*. Il Consultore ha proposto di ridurre e distribuire il contenuto del Cap. III. *De Ecclesia et hominum consortione* nei precedenti Capitoli⁵⁶. Le sue osservazioni principali sono dirette appunto a enucleare la figura del fedele e a formalizzare in

in un sapiente catechismo (*supra* nt. 39), in seguito preciserà: «Il testo della *Lex* dovrebbe essere redatto secondo le esigenze della tecnica, dello stile e del linguaggio giuridici, evitando in esso le considerazioni teologiche, le citazioni di testi del Magistero, ecc.» (AGP, serie B.1, D-10386, VI.3, p. 21).

⁵² Bisogna aver presente peraltro che Álvaro del Portillo non è stato un giurista di formazione civilistica, dato che avalora ancor più la perspicacia delle sue considerazioni.

⁵³ Cfr. AGP, serie B.1, D-10386, II.C (*Gerarchia delle norme*) pp. 10-12; VI.5, p. 21.

⁵⁴ «Agitur enim de redigenda lege constitutionali universae Ecclesiae Dei, prout ipsa iure divino condita est, sed quae respicere etiam debet generales iuris ecclesiastici leges quae in traditione nituntur» (AGP, serie B.1, D-10386, 1, p. 1).

⁵⁵ *Ibidem*, 4.c, p. 2.

⁵⁶ Cfr. *supra* nt. 42.

maniera appropriata i diritti essenziali del cristiano. Nella puntualizzazione dei tratti salienti delle diverse condizioni canoniche (chierici, laici e religiosi) cerca di conservare lo stacco tra il piano costituzionale e quello disciplinare. L’indubbio desiderio di promozione del laicato, non ha indotto quindi del Portillo ad improprie enfattizzazioni o unilaterali accentuazioni.

Per quanto attiene alla *strutturazione del governo ecclesiastico*, l’esimio Consultore ha insistito ripetutamente sull’esigenza di procedere alla *distinzione delle funzioni* (legislativa, esecutiva e giudiziaria) e di garantire convenientemente la *difesa dei diritti*⁵⁷. Il suo più costante richiamo si è appuntato su una maggior apertura al carattere personale della *iurisdictio*. La revisione dei criteri di determinazione della giurisdizione (integrando il classico parametro territoriale con quello personale) appare peraltro sintonica e congruente con la moderna concezione comunitaria delle circoscrizioni⁵⁸. La sensibilità per la partecipazione attiva e organica dei fedeli alla missione della Chiesa ha spinto dunque mons. del Portillo a superare decisamente tralacie impostazioni gerarcologiche e autoritaristiche e ad auspicare il miglioramento della cura pastorale e l’adeguamento alle diverse situazioni soggettive. Rilevante per l’impianto del disegno costituzionale ecclesiale è la convinzione della radice sacramentale di tutto l’ordinamento canonico. I massimi beni della comunione (i sacramenti) fungono - a suo giudizio - da fulcro del sistema⁵⁹. La menzione dell’intero organismo sacramentale non pare insomma una mera richiesta di completezza ma un apprezzabile bisogno di rigore e precisione concettuale. Nelle sue *animadversiones* spicca infine il rilievo e l’attenzione per la pluralità e ricchezza rituale. Non è un mistero che nella Commissione preparatoria avesse suggerito la redazione di una codificazione distinta per ogni Chiesa *sui iuris*⁶⁰.

⁵⁷ In merito può essere indicativa anche l’impostazione approvata dalla I ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant, Principium VII. De ordinanda procedura ad tuenda iura subiectiva*, 7.X.1967, in «Communicationes» 1 (1969), p. 83.

⁵⁸ Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, pp. 295-296.

⁵⁹ «Aliis verbis, Ius Ecclesiae habet fundamentum sacramentale, quia tum incorporatio in Ecclesia tum aggregatio in Hierarchiam fiunt per Sacramenta. [...] Proprium est ergo Legis fundamentalis ut in ipsa bene ostendatur fundamentum sacramentale Iuris Ecclesiae» (AGP, serie B.1, AD-10385, 1°, p. 2).

⁶⁰ Cfr. GÓMEZ-IGLESIAS, *La Pontificia Commissio*, pp. 123-124.

L'unità nella varietà, in una visione ecclesiologicamente matura⁶¹, si esprime proprio nella promozione e salvaguardia delle diverse tradizioni ecclesiali.

Le osservazioni svolte nei precedenti capoversi anticipano largamente la trattazione del *pregio contenutistico della collaborazione di Álvaro del Portillo*. Tale Consultore, come ricordato, è intervenuto attivamente e incisivamente nelle discussioni e nella concreta elaborazione degli schemi. Sarebbe impossibile sintetizzare in poche battute il gran numero di rilievi e appunti formulati, sempre in maniera costruttiva e propositiva. Ci limitiamo solo ad accennare a mo' di esempio a tre precisazioni significative. In primo luogo spicca la puntualizzazione della nozione positiva del laico: il piano costituzionale non esclude l'opportunità di precisare i contenuti e le acquisizioni del magistero conciliare e di individuare chiaramente le diverse categorie di fedeli. Nella stessa linea di difesa e promozione della secolarità, mons. del Portillo ha cercato di evitare indebite forme di soggezione alla Gerarchia⁶² e compromissioni dell'autonomia costitutiva dell'azione apostolica. In terzo luogo, ha riconosciuto limiti nella potestà ecclesiastica e auspicato la distinzione di funzioni nell'esercizio della giurisdizione.

Álvaro del Portillo ha dimostrato dunque una posizione aperta e innovativa nel coniugare l'efficienza e legalità nell'esercizio del governo con le prerogative e garanzie dei *christifideles* che è il nucleo di ogni testo di contenuto veramente costituzionale. Anche l'integrazione tra il profilo tecnico-giuridico e l'aspetto teologico-magisteriale è felice e ponderata. I pareri qui esposti non costituiscono quindi una precipitosa soluzione tecnico-dogmatica ma una patente manifestazione della vivacità e fecondità della "primavera costituzionale ecclesiale"⁶³. La lezione del futuro Beato ha probabilmente percorso i tempi e merita sicuramente maggior studio e approfondimento.

⁶¹ Lo svolgimento dei lavori della LEF (si pensi al Ceto misto) non a caso denotò l'esigenza di una maggior apertura alla pluralità rituale.

⁶² Cfr. *supra* nt. 44. L'apostolato non esprime un mandato della Gerarchia ma è un diritto del fedele.

⁶³ Cfr. DEL POZZO, *Quale futuro*, pp. 587-589.